

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2011, n. 0285/Pres.

Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale

CAPO II
INTERVENTI DI PARTECIPAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA REGIONE

- Art. 3 Proposte progettuali di iniziativa pubblica
Art. 4 Proposte progettuali di iniziativa privata

CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 5 Presentazione delle proposte
Art. 6 Contenuti delle proposte
Art. 7 Esclusioni
Art. 8 Spese ammissibili
Art. 9 Spese non ammissibili
Art. 10 Valutazione dei progetti
Art. 11 Indicatori di valutazione del progetti
Art. 12 Attuazione del programma
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Quantificazione, concessione ed erogazione del finanziamento
Art. 15 Rendicontazione
Art. 16 Abrogazione
Art. 17 Norme transitorie
Art. 18 Entrata in vigore
Allegato A Elenco degli indicatori

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le procedure per la programmazione e l'attuazione degli interventi di cui al Titolo IV (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale) della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).

Art. 2
(Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 del presente regolamento, è adottato il Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, denominato il Programma, di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 68/1981.

2. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di luglio di ogni anno, in base alle valutazioni tecniche del Comitato consultivo, denominato il Comitato, di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in applicazione di quanto previsto agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

3. Il Programma prevede le graduatorie, distinte sulla base delle proposte di cui agli articoli 3 e 4, dei progetti di iniziativa culturale cui la Regione partecipa e specifica:

- a) la descrizione del progetto e la durata prevista;
- b) i soggetti attuatori;
- c) il costo complessivo ammissibile⁽¹⁾ del progetto, determinato applicando le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 e tenendo conto delle valutazioni tecniche del Comitato;
- d) la percentuale sul costo complessivo di cui alla lettera c)⁽²⁾ a carico dei soggetti attuatori;
- e) la misura della partecipazione finanziaria regionale, non superiore al 75 per cento del costo complessivo di cui alla lettera c)⁽³⁾.

3 bis. I dati numerici relativi alle percentuali di cui al comma 3 sono espressi in numeri interi, arrotondando, all'occorrenza, i decimali inferiori a 0,5 all'unità inferiore, e i decimali pari o superiori a 0,5 all'unità superiore.⁽⁴⁾

4. Il Programma prevede i criteri generali per la verifica dei risultati conseguiti.

4 bis. La pubblicazione del Programma sul sito web istituzionale costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.⁽⁵⁾

(1) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

- (2) Parole aggiunte da art. 2, c. 2, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
- (3) Parole aggiunte da art. 2, c. 3, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
- (4) Comma aggiunto da art. 2, c. 4, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
- (5) Comma aggiunto da art. 2, c. 5, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

CAPO II

INTERVENTI DI PARTECIPAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA REGIONE

Art. 3

(Proposte progettuali di iniziativa pubblica)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 68/1981, al fine della predisposizione del Programma, la Regione partecipa finanziariamente alle iniziative proposte da:

- a) enti locali del Friuli Venezia Giulia;
- b) istituzioni scientifiche e culturali pubbliche della Regione.

2. Le proposte dei soggetti di cui al comma 1 hanno ad oggetto i seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale;
- b) studio e divulgazione delle conoscenze su argomenti di particolare significato per la storia della regione;
- c) promozione della conoscenza e della fruizione delle opere d'arte.

Art. 4

(Proposte progettuali di iniziativa privata)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 68/1981, al fine della predisposizione del Programma, la Regione promuove la realizzazione di iniziative proposte da organismi e istituzioni culturali e scientifiche particolarmente qualificati, quali associazioni, fondazioni ed altri enti privati senza fini di lucro operanti, in base ai rispettivi statuti, nella materie oggetto dell'intervento.

2. I soggetti di cui al comma 1 debbono possedere:

- a) esperienza acquisita nello svolgimento di precedenti attività attinenti;
- b) qualificazione degli operatori cui è affidata la direzione tecnico-scientifica e organizzativa del progetto;
- c) risorse tecnico-organizzative e strutture adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche del progetto.

3. Le proposte dei soggetti di cui al comma 1 hanno ad oggetto manifestazioni espositive e di spettacolo, ovvero iniziative convegnistiche ed editoriali, anche multimediali, di rilevante significato culturale, incluse quelle con obiettivo di:

- a) diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale;
- b) sviluppo di scambi e cooperazione culturale internazionale.

CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 5 *(Presentazione delle proposte)*

1. Le proposte di cui agli articoli 3 e 4 sono presentate, prima dell'inizio della realizzazione del progetto cui si riferiscono, alla struttura regionale competente in materia di cultura, entro il termine stabilito dall'articolo 22, comma 1bis, della legge regionale 68/1981, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 *(Contenuti delle proposte)*

1. Le proposte di cui agli articoli 3 e 4 sono redatte in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione almeno un mese prima del termine di cui all'articolo 5 e sono corredate della documentazione ivi indicata che comprende uno studio di fattibilità contenente:

- a) la descrizione tecnica del progetto;
- b) l'indicazione del responsabile culturale/scientifico e del responsabile organizzativo;
- c) il cronoprogramma e i luoghi di realizzazione;
- d) le eventuali collaborazioni con altre realtà istituzionali;
- e) il costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa, che non può essere inferiore a euro 10.000 e superiore a euro 100.000;
- f) il prospetto analitico delle eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto;
- g) la percentuale, sul costo complessivo di cui alla lettera e) detratte le eventuali entrate di cui alla lettera f), della partecipazione regionale richiesta, che non può essere superiore al 75 per cento.

2. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui al comma 1 sono disposte con le stesse modalità previste per la loro approvazione.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 può essere prevista la compilazione e trasmissione on line dei modelli di proposta.

3 bis. Dell'avvio del procedimento è data notizia sul sito web istituzionale.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 7

(Esclusioni)

1. Non sono considerate le proposte finalizzate ad iniziative già oggetto di specifiche norme di settore, tra le quali:

- a) valorizzazione delle culture friulana e slovena;
- b) valorizzazione delle biblioteche e del patrimonio archivistico;
- c) sviluppo dei musei e degli istituti museali.

2. Non sono altresì considerate le proposte che, a seguito delle verifiche di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 9, comportino un costo complessivo preventivato inferiore ad euro 9.000.

Art. 8

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per loro natura direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e pertinenti al medesimo, con le seguenti specificazioni:

- a) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
- b) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- c) le spese per il personale dipendente sono ammissibili solo se assunto esclusivamente per la realizzazione del progetto;
- d) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite del 40 per cento del costo totale del progetto.

Art. 9

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le spese:

- a) generali e di funzionamento;
- b) di rappresentanza;
- c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi.

Art. 10

(Valutazione dei progetti)

1. La struttura regionale competente in materia di attività culturali sottopone al Comitato le proposte progettuali presentate dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 5 a 9.

2. Il Comitato valuta la qualità delle proposte verificando previamente, per i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, che gli stessi soddisfino a quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

3. Il Comitato applica alle proposte presentate dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 i criteri ed attribuisce i relativi punteggi come di seguito indicato:

- a) carattere strategico ovvero valenza internazionale: fino a punti 35⁽¹⁾;
- b) rilevanza culturale e sociale: fino a punti 30;
- c) diffusione sul territorio, con particolare riguardo ai progetti di rete: fino a punti 20;
- d) percentuale della partecipazione regionale richiesta inferiore ai limiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g): fino a punti 15⁽²⁾.

(1) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

(2) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 11

(Indicatori di valutazione dei progetti)

1. Nell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, comma 3, il Comitato tiene conto degli indicatori elencati nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 12

(Attuazione del programma)

1. All'attuazione dei progetti previsti dal Programma si provvede mediante stipula delle apposite convenzioni previste dall'articolo 22, della legge regionale 68/1981, denominate le Convenzioni, con i soggetti individuati nel Programma medesimo.

2. Le Convenzioni sono stipulate con riguardo all'ordine di graduatoria e sino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2 bis. Qualora, a seguito dello scorrimento della graduatoria, le risorse disponibili siano insufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno conseguito il medesimo punteggio, le risorse vengono ripartite in misura proporzionale al contributo richiesto rispetto alle risorse effettivamente disponibili. In tal caso, i proponenti confermano l'interesse a realizzare il progetto e la percentuale minima di cofinanziamento dichiarata nella proposta, e possono rimodulare il costo complessivo preventivato. Il Comitato verifica la permanenza della natura e delle finalità originarie del progetto così rimodulato, nonché del punteggio attribuito in sede di valutazione. Qualora la verifica abbia esito negativo, il progetto non è ammesso a finanziamento.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 13

(Convenzioni)

1. Le Convenzioni prevedono e disciplinano:

- a) l'oggetto dell'iniziativa;
- b) i responsabili della direzione scientifica e organizzativa;
- c) l'articolazione analitica delle spese;
- d) i tempi di realizzazione;
- e) i compiti affidati ai soggetti attuatori;
- f) il costo complessivo ammissibile⁽¹⁾ del progetto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c);
- g) la percentuale e il limite massimo, espresso in euro, della partecipazione finanziaria della Regione;
- h) le modalità di erogazione del finanziamento regionale, nel rispetto delle disposizioni della normativa regionale di riferimento;
- i) le modalità di verifica dei risultati;
- j) le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, possono essere adottati gli schemi delle convenzioni di cui al comma 1.

(1) Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 14

(Quantificazione, concessione ed erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento regionale è stabilito in misura non superiore⁽¹⁾ al 75 per cento del costo del progetto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), fino a un massimo di euro 75.000,00, ovvero alla percentuale effettivamente richiesta dal proponente, purché inferiore al 75 per cento.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso con provvedimento dell'organo regionale competente in materia di cultura una volta stipulata la Convenzione.

3. Il finanziamento è erogato con le modalità previste dalla Convenzione, fermo restando che all'atto della concessione può essere erogato un importo pari al massimo al 50 per cento del finanziamento e che in ogni caso l'erogazione del saldo è subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto ed alla verifica positiva del raggiungimento dei risultati previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione, in caso di grave ritardo nella realizzazione del progetto imputabile ai soggetti realizzatori, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso al progetto non possa essere raggiunto, l'organo regionale competente sospende le erogazioni ovvero revoca il finanziamento, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti regionali.

6. Ai finanziamenti di cui al presente articolo si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

(1) Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0277/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 15
(Rendicontazione)

1. I soggetti attuatori presentano, con le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f).

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, accertata con il rendiconto, risulti minore rispetto al costo del progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), il finanziamento regionale è rideterminato applicando l'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera g) alla spesa effettivamente sostenuta.

3. I soggetti attuatori dichiarano gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi pubblici ottenuti per il medesimo intervento i quali, assommata al finanziamento regionale, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato.

Art. 16
(Abrogazione)

1. E' abrogata la lettera b), del comma 1, dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2006, n. 170 (Regolamento per l'attuazione degli interventi diretti di promozione e sostegno di iniziative di interesse regionale nei settori di competenza della Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace).

Art. 17
(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si continuano ad applicare le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 170/2006.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ELENCO DEGLI INDICATORI (riferito all'articolo 11)

per il criterio «carattere strategico»:

- 1 corrispondenza al carattere previamente attribuito dalla Giunta regionale in relazione a celebrazioni, eventi, ricorrenze di rilievo regionale o sovraregionale
- 2 collocazione all'interno di progetti culturali/eventi e manifestazioni di natura sovraregionale

per il criterio «valenza internazionale»:

- 1 collocazione nell'ambito di programmi internazionali o di accordi con istituzioni estere

per il criterio «rilevanza culturale e sociale»:

- 1 continuità con precedenti progetti che la Regione ha finanziato negli ultimi 5 anni
- 2 critica artistica e scientifica ovvero, per i nuovi progetti, accreditamento artistico e scientifico
- 3 partecipazione giovanile alla progettazione e/o all'organizzazione
- 4 programma qualificato di attivazione di volontari nel contesto locale

per il criterio «diffusione sul territorio, con particolare riguardo ai progetti di rete»

- 1 numerosità delle località/aree interessate dal progetto
 - 2 numerosità degli attori del territorio coinvolti nel progetto
 - 3 accordi di collaborazione (coproduzione, coprogettazione, associazione ecc.) attivati o da attivare
-